

mento di essa signora in aspettativa con stipendio ridotto, è stato fatto con criterio di benevolenza tratturando il periodo di attesa 23 gennaio 12 marzo 1933 (giorni 49 per minaccia di aborto) e abbonando 2 mesi per il parto e un mese per congedo.

La Sig.^{ra} Portoghesi è stata pertanto collocata in aspettativa a metà stipendio dopo 9 mesi di assenza continuata e cioè dal 1° febbraio 1934. Vi rimase fino al 4 aprile.

Contro tale provvedimento essa ha reclamato ritenendo che il congedo ordinario chiesto ed ottenuto per ristabilirsi in salute dai postumi del parto debba ritenersi come interruzione dell'attesa e l'insorgere del nuovo male al 10 ottobre (paralisi completa reumatica del facciale) debba considerarsi come inizio di un nuovo periodo di attesa con diritto all'intero stipendio per la durata di 6 mesi e cioè fino al 10 aprile.

Poiché però il provvedimento è stato confermato, la Sig.^{ra} Portoghesi con apposito esposto si affida per ora alla giustizia dell'On. Consiglio di Amministrazione per essere reintegrata in quello che ritiene suo diritto.

Il Direttore Generale sottopone il reclamo al